



STATUTO



20.11.2007

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata “**CENTROGAS ENERGIA S.P.A.**”

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede in Comune della Spezia all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; gli amministratori possono istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; compete all'assemblea straordinaria la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie ovvero di trasferire la sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci viene fatto riferimento alla residenza anagrafica.

E' altresì onere del socio comunicare il proprio numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica affinché tali strumenti di comunicazione possano essere utilizzati nei suoi confronti.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

1. La progettazione, lo studio, il finanziamento e la predisposizione di sistemi, di reti e di impianti di produzione, cogenerazione, distribuzione e/o cessione di energia rinnovabile e non; la realizzazione e gestione di servizi a contenuto energetico e/o tecnologico a rete e non; la realizzazione di interventi di recupero energetico, di studi e ricerche di settore; l'attività di divulgazione e formazione nel settore energia, anche per conto terzi, curandone anche studio, progettazione e finanziamento;

2. l'esercizio (anche in concessione e per conto terzi), la realizzazione delle opere e degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la progettazione e la fornitura di assistenza tecnica e commerciale in relazione alle seguenti attività:

a) acquisto, importazione, esportazione, produzione, trasformazione, distribuzione e vendita di energie anche da fonti rinnovabili o assimilate per l'intero ciclo del consumo;

b) gestione della vendita di energia elettrica a tutti i potenziali clienti ed in particolare ai clienti grossisti o finali;

c) gestione dei certificati verdi e bianchi e gestione di tutti i titoli e diritti inerenti la produzione e commercializzazione dell'energia elettrica e del gas nonché l'ottimale gestione dell'efficienza energetica;

STATUTO

- d) vendita di gas per qualsiasi uso;
 - e) prospezione, ricerca, produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e tutte le attività a queste connesse;
 - f) gestione del servizio calore e/o riscaldamento e raffrescamento ambienti, del servizio teleriscaldamento e delle attività post contatore;
 - g) gestione di stazioni di servizio per l'erogazione e la vendita di carburanti e lubrificanti di qualunque genere e tipo;
 - h) vendita di accessori e pezzi di ricambio per autovetture, autoveicoli e motoveicoli;
 - i) installazione, riparazione e manutenzione di impianti di erogazione di carburanti di qualunque genere e tipo su autovetture ed autoveicoli;
 - l) realizzazione e gestione di impianti di autolavaggio;
 - m) attività di riparazione di veicoli compresi il collaudo e la revisione periodica degli stessi;
 - n) progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnici per la distribuzione del gas , anche per uso autotrazione , comprese installazione, montaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti principali e ausiliari;
 - o) impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
 - p) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
 - q) impianti radiotelevisivi ed elettronici , antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
 - r) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
 - s) impianti idrosanitari e di trasporto , uso , accumulo e consumo d'acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dal distributore ;
 - t) lavori e servizi di manutenzione immobili e aree pertinenziali;
 - u) impianti e servizi per la sicurezza di pubblica illuminazione , di impianti semaforici , di salvaguardia ambientale;
 - v) gestione di attività commerciali e di ristorazione , compresa la fornitura e la distribuzione di prodotti e servizi per gli ospedali;
- 3. Promozione, acquisizione, diffusione e sfruttamento di licenze, brevetti, know-how, marchi, rappresentanze di imprese italiane e/o estere operanti in settori direttamente o indirettamente**

STATUTO

connessi alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società.

Tutte le attività sociali potranno essere svolte a favore di soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio nazionale ed estero, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni internazionali.

La società potrà svolgere qualsiasi attività o compiere qualsiasi operazione di carattere industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, operando sia direttamente che indirettamente e comunque privilegiando, a parità di condizioni, la negoziazione con i propri soci, con esclusione delle attività riservate agli intermediari abilitati ex legge n. 1 del 2 gennaio 1991, delle attività previste dall'art. 1 della legge 5 luglio 1991 n. 197 e delle attività previste a norma degli artt. 106 e 133 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, completate dai decreti del Ministero del Tesoro emanati in data 6 luglio 1994; la società, sia direttamente che indirettamente, potrà acquisire e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio e, comunque, ricevere o prestare da parte o a favore di quelle fidejussioni e garanzie di qualsiasi tipo; la società potrà prestare garanzie reali e personali, anche nell'ambito di procedure concorsuali, per obbligazioni contratte dalla società o da terzi.

Articolo 4 – Direzione e coordinamento

Sulla società sarà esercitata, da parte della controllante ACAM S.p.A., attività di direzione e coordinamento ai sensi del disposto di cui al capo IX art. 2497 e seguenti del codice civile, mediante:

- direzione unitaria della società;
- definizione dei piani strategici;
- partecipazione a processi di trasformazione dell'assetto societario;
- strategie per lo sviluppo e la politica degli investimenti.

La società potrà avvalersi delle prestazioni svolte dalla capogruppo in ordine a: amministrazione, finanza e controllo; risorse umane; acquisti/patrimonio; legale/societario; contratti; qualità; regulatory/tariffe; progettazione; pianificazione attività commerciale; comunicazione; servizi informatici; servizi di segreteria per gli organi di amministrazione; e quant'altro compatibile con l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento.

Articolo 5 – Durata

Il termine di durata della società è fissato alla data del 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento per decisione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila/00).

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito ovvero ridotto, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 7 – Conferimenti

Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti denaro, beni in natura e crediti.

Articolo 8 – Azioni e obbligazioni

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

Il valore nominale dell'azione è di euro 10,00 (dieci/00).

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è liberamente trasferibile.

La società può emettere obbligazioni a norma dell'art. 2410 c.c.

Articolo 9 - Finanziamenti dei soci alla società

La società può accordarsi con i soci per versamenti, obbligatoriamente infruttiferi, in conto aumento capitale e a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

La società, nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio e con la stretta osservanza dei divieti risultanti dal sistema giuridico, potrà ottenere mutui in tutte le forme consentite, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci o società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e da controllate dalla stessa controllante e, comunque, all'interno del medesimo gruppo di società.

Articolo 10 - Assemblea

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è di norma convocata dove ha sede la Società, ma può essere convocata anche in altro Comune, purché in Italia.

Articolo 11 – Formalità per la convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori con le formalità previste dall'art. 2366 c.c.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria: competenza

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c.; l'approvazione del bilancio potrà essere eventualmente effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a giudizio degli amministratori, considerata l'appartenenza della società ad un gruppo e le esigenze di coordinamento.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria: competenza

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dall'art. 2365 c.c., comma 1.

Sono affidati alla competenza del consiglio d'amministrazione gli adeguamenti statuari a disposizioni normative.

Articolo 14 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano validamente con i quorum previsti, per la prima e la seconda convocazione, dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

Articolo 15 – Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

E' ammesso in assemblea l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' pure ammessa l'espressione di voto per corrispondenza

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2372 c.c.

Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Articolo 16 – Presidente e segretario dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente, designato ai sensi dell'art. 2371 c.c.

L'assemblea nomina il segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del presidente dell'assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

Art. 17 – Organi Sociali

Gli organi della Società sono:

1. l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale.

Art. 18 – Gli Amministratori

La Società può essere amministrata da un Amministratore unico per cui si applicheranno le disposizioni del successivo art. 19, oppure può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, per cui si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi artt. 20 e seguenti del presente Statuto.

Art. 19 – Amministratore unico

L'Amministratore Unico è scelto dai soci.

L'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo quelli che la legge ed il presente statuto riservano, in via esclusiva, all'Assemblea.

L'Amministratore unico è il legale rappresentante della società ed è nominato, per la prima volta, dall'Assemblea e decade al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Consiglio d'amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente, scelti, anche fra non soci, tra persone di provata esperienza per studio o funzioni svolte.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Quando, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del punto precedente scadono insieme a quelli già in carica all'atto della nomina.

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta dell'amministratore delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del collegio sindacale.

Art. 21 – Compiti del consiglio d'amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente ad apportare al presente statuto gli adattamenti a disposizioni normative inderogabili.

Art. 22 - Riunioni del consiglio di amministrazione

La convocazione del consiglio di amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, per lettera, telegramma, fax o telex, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche 24 ore prima dell'adunanza.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci effettivi per gli effetti dell'art. 2405 del codice civile.

La riunione del consiglio di amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri o fuori un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso.

Art. 23 - Deleghe e poteri

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può nominare un Amministratore Delegato al quale delega parte delle proprie attribuzioni.

In relazione alle deleghe ricevute, gli organi delegati riferiscono, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 24 – Compensi

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 25 - Poteri di rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della società.

Il potere di rappresentanza della società spetta anche all'amministratore delegato, nelle materie oggetto della delega.

Possono, inoltre, essere conferiti, per categorie di atti o per singoli atti od affari, con deliberazione del consiglio di amministrazione, poteri ed attribuzioni ad altra persona idonea, con firma congiunta o disgiunta.

Il presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal consiglio di amministrazione.

Art. 26 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I membri del collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che incorrono nella cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 27 – Controllo contabile

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea.

Qualora il controllo contabile non venisse affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia potrà essere conferito al collegio sindacale.

Art. 28 - Esercizio

La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 – Bilanci ed utili

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue:

- il 5 % a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo diversa deliberazione.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dal consiglio di amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da quest'ultimo.

Art. 30 – Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra società e soci, fra società e amministratori, fra soci, fra amministratori, fra soci e amministratori, in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali, ove ciò sia consentito dalla legge saranno devolute, su istanza del più sollecito degli interessati, ad un collegio di tre arbitri, che giudicheranno ritualmente e secondo diritto italiano. Gli arbitri saranno scelti dal Presidente del Tribunale della Spezia.

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.